

Interreg



Cofinanziato
dall'Unione europea
Cofinancé par
l'Union européenne

Marittimo-IT FR-Maritime

Comitato di Sorveglianza (CdS)

Regolamento interno

Versione 1.0

approvato dal CdS del 04/10/2022

PREAMBOLO

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, ed in particolare gli articoli 8, 38, 39 e 40 (d'ora in avanti "Regolamento sulle disposizioni comuni").

Visto il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale e al Fondo di Coesione (d'ora in avanti "Regolamento FESR").

Visto il Regolamento (UE) Regolamento (Ue) 2021/1059 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (d'ora in avanti "Regolamento Interreg").

Vista la Decisione di esecuzione (UE) 2022/74 della Commissione del 17 gennaio 2022 che stabilisce l'elenco dei programmi Interreg e indica l'importo totale dell'intero sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e di ciascuno strumento di finanziamento esterno dell'Unione per ciascun programma e l'elenco degli importi trasferiti tra le componenti dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per il periodo 2021-2027 [notificata con il numero C(2022) 131].

Vista la Decisione di esecuzione (UE) 2022/75 della Commissione del 17 gennaio 2022 che stabilisce l'elenco delle aree dei programmi Interreg destinate a ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, suddivise per componente e per programma Interreg nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» [notificata con il numero C(2022) 109].

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi strutturali e d'investimento europei.

Vista la Comunicazione della Commissione "Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario (2021/C 121/01)".

Visto il Programma di Cooperazione territoriale europea (Interreg VI-A) Italia-Francia (Marittimo) approvato dalla Commissione europea con Decisione di Esecuzione n. 5932 del 10/08/2022.

Vista la deliberazione della Giunta della Regione Toscana, Autorità di Gestione del Programma, n. 1052 del 26/09/2022, che da mandato all'Autorità di gestione di istituire il Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2021/2027, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 1059/2021.

È istituito, nell'ambito del periodo di programmazione 2021-2027 un Comitato di Sorveglianza (d'ora in poi CdS) competente per l'attuazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2021/2027.

ARTICOLO 1: Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina, nel rispetto del vigente quadro regolamentare, della composizione e del funzionamento del CdS del Programma di Cooperazione Italia-Francia “Marittimo” 2021/2027, di cui riassume di seguito compiti e funzioni.

ARTICOLO 2: Ruolo e funzioni del CdS

Il CdS vigila sull'attuazione del Programma valutandone i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi.

Come stabilito dal Regolamento Interreg (articoli 22, 28, 29 e 30)

1. Il CdS esamina:

- a.a. i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei suoi target intermedi e target finali;
- a.b. tutte le questioni che incidono sulla performance del programma Interreg e le misure adottate per farvi fronte;
- a.c. i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché il seguito dato alle constatazioni;
- a.d. l'attuazione di azioni di comunicazione e di visibilità;
- a.e. i progressi compiuti nell'attuare operazioni Interreg di importanza strategica;
- a.f. i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e dei beneficiari;

2. il CdS approva:

- a. la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, tra cui le eventuali modifiche, previa comunicazione alla Commissione, ove richiesto, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, del Regolamento Interreg, fatto salvo l'articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c) e d), del Regolamento sulle Disposizioni Comuni;
- b. la selezione e modifica delle operazioni;
- c. il piano di valutazione e le eventuali modifiche dello stesso;
- d. le eventuali proposte di modifica del programma Interreg avanzate dall'autorità di gestione, compreso un trasferimento in conformità dell'articolo 19, paragrafo 5;
- e. la relazione finale in materia di performance.

ARTICOLO 3: Presidenza

Il CdS è presieduto di norma dalla Regione che organizza la riunione e, in caso di indisponibilità di quest'ultima, dall'Autorità di Gestione.

ARTICOLO 4: Composizione e diritto di voto

Ogni territorio NUTS 2 designa **fino a 5 rappresentanti e relativi supplenti**, secondo le disposizioni dell'art 29 del Regolamento Interreg, incluso i soggetti indicati nell'articolo 8 del Regolamento sulle disposizioni comuni:

- a) le autorità a livello regionale, locale, cittadino e altre autorità pubbliche;
- b) le parti economiche e sociali;
- c) gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile, quali i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi incaricati di promuovere l'inclusione sociale, i diritti fondamentali, i diritti delle persone con disabilità, la parità di genere e la non discriminazione;
- d) le organizzazioni di ricerca e le università.

Ogni territorio NUTS 2 si esprime con un voto unitario.

Ogni Stato Membro designa fino a tre rappresentanti e relativi supplenti con diritto di voto, espresso

in forma unitaria.

I supplenti dei membri possono partecipare alle riunioni di Comitato, pur in presenza dei membri titolari.

La Commissione europea partecipa ai lavori del CdS con funzioni consultive.

Gli altri membri a titolo consultivo sono

- 6.a. l'Autorità di Gestione del Programma,
- 6.b. l'Autorità di Audit del Programma,
- 6.c. il Segretariato Congiunto,
- 6.d. Le Autorità di Gestione del FESR di ciascuna regione,
- 6.e. Le Autorità di Gestione dell'FSE+ di ciascuna regione,
- 6.f. Gli organismi istituiti congiuntamente nell'intera area del programma o che ne coprono solo una parte, compresi i GECT;
- 6.g. I referenti territoriali ad esclusione delle riunioni dedicate alla selezione e alle modifiche delle operazioni di cui al paragrafo 2.2.b.

Inoltre, in relazione all'ordine del giorno e alle specifiche tematiche da trattare, entro 10gg antecedenti la riunione, su proposta dell'Autorità di gestione o di uno o più membri e ove nulla osti da parte del Comitato, possono essere invitati a partecipare al CdS, senza diritto di voto, a titolo esemplificativo, esperti e persone qualificate, delle Istituzioni europee, delle amministrazioni centrali o regionali, di programmi europei a gestione diretta (ad esempio LIFE, ERASMSUS PLUS etc.), delle autorità di gestione di altri Programmi di Cooperazione Territoriale Europea.

ARTICOLO 5: Sostituzioni

In caso d'impossibilità a partecipare, debitamente motivata, tanto per il membro titolare quanto per il membro supplente, il membro titolare può delegare per iscritto i suoi poteri a un sostituto. La delega è consentita solo per farsi rappresentare in una specifica riunione.

L'Autorità di Gestione dovrà ricevere tempestivamente una comunicazione formale, così come per la nuova designazione da parte dell'Autorità/Ente competente. La mancata comunicazione formale, sottoscritta dall'Ente di riferimento, non produrrà aggiornamenti per la composizione, la trasmissione delle convocazioni e le autorizzazioni ai collegamenti riservati su piattaforme digitale riservate ai membri dell'organismo.

ARTICOLO 6: Funzionamento del CdS

6.1 Riunioni

Il CdS si riunisce almeno una volta l'anno su iniziativa dell'Autorità di Gestione, sia in presenza, sia in remoto (videoconferenza) sia in modalità ibrida (in presenza e in remoto)

Nel rispetto delle regole del Programma sarà garantito l'interpretariato nelle due lingue di lavoro come specificato all'articolo 12 del presente regolamento.

Ove richiesto dalle circostanze, il Comitato si riunisce anche su richiesta scritta della maggioranza semplice dei membri titolari aventi diritto di voto. In tal caso, la richiesta scritta all'Autorità di Gestione deve precisare la o le questioni da iscrivere all'ordine del giorno.

Le convocazioni, che debbono specificare la data e il luogo dell'incontro e l'ordine del giorno, vengono inviate ai membri del Comitato almeno 21 giorni di calendario prima della riunione, salvo motivi di giustificata urgenza, nel qual caso il termine può essere ridotto a 10 giorni.

Su iniziativa dell'Autorità di Gestione, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi di lavoro tecnici.

L'Autorità di Gestione definisce l'ordine del giorno valutando la possibilità di integrarlo sulla base delle proposte scritte di uno o più membri del Comitato, giunte almeno 5 giorni prima della convocazione.

L'Autorità di Gestione trasmette i documenti che saranno oggetto d'esame, valutazione e approvazione e ogni altro documento di lavoro almeno 10 giorni di calendario prima del Comitato.

Tutti i componenti del CdS, con diritto di voto (sia effettivi che supplenti) e i componenti a titolo consultivo saranno accreditati sui sistemi di comunicazione e di lavoro riservati ai membri, tramite protocolli di visualizzazione e colloquio digitale attivati dall'Autorità di gestione.

6.2 Quorum

Il quorum è raggiunto quando sono presenti rappresentanti di almeno quattro territori NUTS 2 e di almeno uno Stato Membro, che siano espressione di ambedue gli Stati Membri partecipanti al Programma. Esso è determinato all'inizio di seduta.

Se il quorum non è raggiunto, viene inviata una nuova convocazione recante il medesimo ordine del giorno e la specificazione che nessun quorum sarà richiesto.

6.3 Decisioni

Tutte le decisioni sono adottate dai membri del CdS secondo la regola del consenso, che dovrà essere espresso da ciascuna rappresentanza territoriale NUTS2 in forma unitaria, previa negoziazione formale fra i suoi membri e i cui esiti saranno assunti, se richiesto, agli atti delle decisioni del Comitato.

6.4. Verbale

Il verbale della riunione deve dar conto sinteticamente della discussione, delle posizioni espresse, delle decisioni e raccomandazioni assunte.

I verbali vengono trasmessi ai membri del Comitato, in linea di principio, al massimo 30 giorni di calendario dopo la data della riunione. Prima della fine di ogni seduta del CdS saranno riassunte ed approvate le principali decisioni assunte e trasmesse a seguire a tutto il Comitato.

Eventuali richieste di integrazioni o modifiche possono essere trasmesse per iscritto all'Autorità di Gestione nei tempi di volta in volta concordati sulla base delle specifiche esigenze del Programma.

6.5 Consultazione scritta

Se necessario, il CdS può assumere decisioni - con le medesime regole di cui al punto 6.3 - e senza applicazione di quorum mediante consultazione in procedura scritta via posta elettronica. I membri del Comitato aventi diritto di voto dispongono di 10 giorni di calendario dalla data di avvio della procedura scritta per fare pervenire alla totalità dei membri del CdS eventuali osservazioni sui documenti presentati in consultazione scritta.

In via eccezionale, tenuto conto degli obiettivi e delle specifiche esigenze del Programma, il termine di 10 giorni di calendario è ridotto a 5 giorni.

L'assenza di risposta scritta, anche alle eventuali modifiche proposte alla procedura da uno dei membri, equivale a consenso.

I membri del Comitato sono informati dell'esito della procedura entro 5 giorni di calendario dalla chiusura della stessa.

Nel corso del mese di agosto e negli ultimi 10 giorni dell'anno non possono essere avviate o terminate procedure scritte.

ARTICOLO 7: Codice di condotta, indipendenza e conflitto d'interessi

I membri del Comitato di Sorveglianza sono tenuti a rispettare le seguenti regole di condotta:

- partecipare a tutte le riunioni e, se del caso, alle procedure scritte,
- agire nell'interesse dell'efficace attuazione del programma di cooperazione, in conformità con l'ambito e gli obiettivi del programma;
- prendere decisioni nell'interesse pubblico e non agire per ottenere vantaggi finanziari o di altro tipo per sé o per altri;
- dichiarare eventuali conflitti di interesse.

I membri del CdS devono poter esercitare le proprie funzioni nella più completa indipendenza. Per questo i membri del CdS s'impegnano a respingere qualsiasi pressione diretta o indiretta, interna o esterna al Comitato.

I membri del CdS devono evitare qualsiasi conflitto d'interessi, reale o potenziale.

I membri del CDS sono tenuti a firmare una dichiarazione liberatoria al momento della loro designazione. Inoltre, essi non possono trattare questioni di cui sono direttamente o indirettamente interessati.

Le discussioni e la votazione si svolgono senza la presenza dei membri del Comitato che hanno dichiarato un interesse personale su tali questioni.

Ogni membro si impegna, dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza e nel più breve tempo possibile, a informare il CdS di qualsiasi conflitto d'interessi, reale o potenziale, in cui possa essere direttamente o indirettamente coinvolto. Al verificarsi di tale conflitto, il(i) membro(i) interessato(i) si impegna(no) a:

- astenersi dal partecipare a discussioni e votazioni riguardanti l'allocazione delle risorse, i criteri di selezione delle operazioni e, più in generale, qualsiasi argomento che potrebbe portare ad una situazione di conflitto d'interessi;
- non richiedere o divulgare documenti relativi alla materia in questione;
- se del caso, a dimettersi dalle sue (loro) funzioni.

Prima dell'inizio di ogni riunione del CDS la Presidenza di turno (o l'Autorità di Gestione) chiede espressamente se uno o più membri si trovino in conflitto di interessi rispetto agli argomenti trattati. In tal caso, il membro interessato non parteciperà alla discussione e alle decisioni sul tema del conflitto di interessi e potrà essere invitato a lasciare la sala (o a disconnettersi in caso di partecipazione da remoto). Il verbale della riunione deve registrare sistematicamente quali membri del Comitato si trovano o meno in una situazione di conflitto di interessi.

Nel caso in cui queste disposizioni non vengano rispettate da un membro, questi potrà essere destituito e dovrà essere sostituito dall'istituzione che lo ha nominato, dopo che saranno stati forniti chiarimenti in merito.

In caso di conflitto di interessi non dichiarato, scoperto dopo l'adozione di decisioni, queste ultime saranno annullate.

Queste disposizioni si applicano ai membri votanti, ai supplenti ed eventuali delegati/sostituti, ai membri con funzione consultiva e agli altri esperti invitati.

ARTICOLO 8: Gruppi di lavoro

Il CdS può istituire dei gruppi di lavoro settoriali e tematici, come strumento di approfondimento di questioni specifiche.

I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del CdS, secondo le modalità di funzionamento fissate dallo stesso. Gli esiti dei lavori sono in seguito riportati al Comitato ai fini della relativa approvazione, ove necessario.

ARTICOLO 9: Segreteria del CdS

Il Segretariato Congiunto o l'Assistenza tecnica del Programma fornisce supporto operativo al CdS. (es. redige i verbali e ogni altro documento utile per le riunioni del Comitato).

Tutti i documenti necessari ai lavori del CdS sono trasmessi dall'Autorità di Gestione, in forma dematerializzata, via e-mail, o tramite piattaforma.

ARTICOLO 10: Trasparenza e comunicazione

A norma dell'art. 29 del Regolamento Interreg, l'Autorità di Gestione pubblica l'elenco dei membri del Comitato di Sorveglianza sul sito web del Programma.

Il CdS garantisce adeguata informazione delle sue attività. A tal fine, l'Autorità di Gestione diffonde sul sito web del Programma un comunicato riguardo alle principali decisioni adottate.

ARTICOLO 11: Approvazione, modifica e validità del Regolamento interno

Al momento dell'insediamento, il CdS, approva il suo Regolamento interno. Le disposizioni del Regolamento sono efficaci per il periodo di validità del Programma.

Il Regolamento può essere modificato, nel rispetto della normativa vigente, con decisione del CdS. Se i membri del CdS desiderano proporre un emendamento, devono darne comunicazione all'Autorità di Gestione per l'iscrizione nell'ordine del giorno e inviare per scritto il testo della modifica proposta almeno 21 giorni di calendario prima della data della riunione, salvo motivata richiesta di urgenza, nel qual caso il termine è ridotto a 10 giorni.

Ogni modifica è soggetta all'approvazione del CdS.

ARTICOLO 12 - Lingue di lavoro

Per favorire la partecipazione attiva di tutti i membri e limitare i rischi di malinteso, le lingue ufficiali delle riunioni del Comitato di sorveglianza sono l'italiano e il francese, con traduzione simultanea anche in caso di riunioni in remoto. I documenti devono essere redatti nelle due lingue.

ARTICOLO 13: Disposizioni finali

Tutto quanto non è espressamente previsto dal presente Regolamento è disciplinato dalla decisione della Decisione di Esecuzione n. n. 5932 del 10/08/2022, nonché dal Regolamento sulle disposizioni comuni e dal Regolamento Interreg.